

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE

STATUTO

Delibera n. 20 del 29/7/2004.

TITOLO I

Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune di Piacenza d'Adige

1. Il Comune di Piacenza. d'Adige è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto,
2. Esercita funzioni proprie, le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi alle finalità ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche della comunità; particolarmente;
 - si adopera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;
 - promuove lo sviluppo della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo economico e cooperativismo;
 - opera il sostegno alla realizzazione di un sistema globale di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona;
 - concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute;
 - agevola l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili cd invalidi;
 - incoraggia e favorisce la crescita psicofisica della gioventù, favorendo in particolare lo sviluppo armonico del corpo a mezzo della creazione di apposite strutture sportive, atte a favorire altresì lo sport dilettantistico;
 - promuove, con apposite iniziative, il riconoscimento della parità di. diritti, a tutti i cittadini di ambo i sessi, indirizzando la propria azione verso la piena attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna;

- predispone piani articolati di pronto intervento per la salvaguardia della, incolumità pubblica nel caso di calamità naturali;
- coordina e favorisce lo sviluppo dell'attività agricola, artigianale, industriale, commerciale e di servizio;
- adotta ogni misura necessaria al fine di preservare il suolo, il sottosuolo, l'acqua e l'aria da qualsivoglia, genere di inquinamento;
- tutela il patrimonio artistico, storico, archeologico e naturale, garantendone il godimento da parte della popolazione;
- promuove la conoscenza della comunità di Piacenza d'Adige favorendo l'attività turistica e una ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi ricettivi;
- attua un organico assetto ed utilizzo del territorio, nel quadro di un equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
- promuove ed incentiva l'adozione del metodo e l'uso degli strumenti della programmazione nella propria azione ed in quella delle associazioni volontaristiche;
- informa ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, i rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, utilizzando per quanto possibile, gli istituti della convenzione, dell'accordo di programma, del Consorzio, dell'unione e fusione fra Comuni;
- tutela e promuove l'integrazione delle minoranze etniche che per motivi politico-economici, dimorano nel territorio comunale.

Art. 3

Popolazione, territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è confinante con i Comuni di: S.Urbano, Vighizzolo, Masi, Ponso, S. Margherita d'Adige, Megliadino S,Vitale e Merlara.
2. Del Comune fa parte la frazione di Valli Mocenighe storicamente riconosciuta dalla comunità,
3. Il palazzo civico, sede comunale, ubicato nel capoluogo.
4. In esso si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali e sono ubicati gli uffici municipali.
5. In casi particolari previsti da apposito regolamento è possibile, con adeguate motivazioni, svolgere le assemblee in luoghi diversi, purché rientranti nell'ambito del territorio comunale, pubblicizzando adeguatamente tale decisione.
6. Gli uffici municipali o sezioni di essi potranno essere ubicati anche in altre parti del territorio comunale,
7. La modifica della denominazione della frazione o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art.4

Stemma e Gonfalone

1. Le insegne dei Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal Gonfalone Comunale, entrambi, nella foggia autorizzati con D.P.R. 06 giugno 1966.
2. Apposita regolamentazione disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione d'uso dello stemma a terzi.

Art. 5

L'Albo Pretorio

1. La volontà degli Organi Elettivi si esterna ordinariamente a mezzo la pubblicazione dei relativi atti in un apposito spazio ubicato nella sede comunale, denominato albo pretorio.
2. In esso vengono altresì pubblicati gli atti e gli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire la accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
4. Un dipendente comunale cura l'affissione degli atti e ne attesta l'esecuzione sotto vigilanza del Segretario Comunale che successivamente attesta l'intervenuta esecutività.

TITOLO II

Organizzazione del Comune

Ordinamento strutturale degli organi elettivi

Art. 6

Organi elettivi

1. La volontà del Comune si estrinseca attraverso gli Organi Elettivi ed Esecutivi, essi sono:
il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico Amministrativo dell'Ente.
2. La sua composizione elezione e durata sono determinate dalle Leggi dello Stato.

Art. 8

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza in tutte le materie indicate all'ari 32 della Legge 142/1990e successive modificazioni e qualsiasi altra competenza che dalla Legge dello Stato o della Regione venga attribuita specificatamente al Consiglio Comunale,

Art. 9

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Essa è convocata e presieduta dal Sindaco con il presente ordine del giorno:

- Convalida degli eletti;
- Giuramento del Sindaco;
- Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Se il Sindaco non provvede, il Segretario Comunale comunica per iscritto il vano decorso del termine al Prefetto, affinché quest'ultimo provveda in via sostitutiva.

2. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
3. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
4. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.
6. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
8. Lo scioglimento del consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza, del Sindaco e della Giunta.

Art. 10

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta, mentre per la straordinaria i giorni liberi dovranno essere tre.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto ad un giorno libero (24 ore).
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma o raccomandata;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, familiare convivente maggiorenne che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 11

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi, o locali pubblici.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti, all'ordine dei giorno.
4. Spetta al Sindaco disporre il rinvio di argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 13

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali, del Consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 14

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

Art. 15

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 16

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 17

Il Consigliere Comunale

1. Competono a ciascun Consigliere:

- a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato,
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 18

Doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera Comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

Art. 19

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla, carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio e diventano immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
2. Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Consiglio Comunale e vengono assunte immediatamente al protocollo generale.

Art. 20

Il Consigliere Anziano

1. In ogni caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. In caso di sua assenza ed impedimento viene sostituito da chi lo segue, in applicazione del predetto criterio.

Art. 21

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.
4. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo, il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
5. Le delibere della Giunta sono comunicate in elenco o trasmesse solo ai capigruppo che abbiano comunicato al Sindaco la loro qualifica.
6. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 22

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini.
2. Le Commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti e svolgono studi su incarico degli organi competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.

5. Il Sindaco ed i Consiglieri hanno diritto a partecipare ai lavori delle Commissioni, le cui sedute sono pubbliche salvo i casi indicati dal regolamento.

6. Il Consiglio istituisce, altresì, commissioni temporanee per lo studio di problematiche speciali.

Art. 23

Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine di cui al 1° comma, salvo che il Consiglio non ne deliberi la proroga o, se il termine è già scaduto, rinnovi l'incarico.

3. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consuntivi.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la Legge ne vieti la divulgazione.

5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni Consiliari.

Art. 24

Commissione Consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. In materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art. 25

Commissione Consiliare di vigilanza sulla gestione economica interna

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione Consigliere permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del Comune.

2. La Commissione di vigilanza riferisce al Consiglio periodicamente, secondo le disposizioni del regolamento.

3. La Commissione può richiedere dati ed informazioni al revisore dei conti, indicando temi di verifica e segnalando al Consiglio e alla Giunta le questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.

Art. 26

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un Organo Comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche Comunali, Aziende, Istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 27

Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Capo II

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 28

La Giunta Municipale

1. La Giunta è Organo ausiliario del Sindaco, collabora con Lui nell'amministrazione del Comune ed opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività, ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. L'attività di collaborazione della Giunta si esplica principalmente attraverso proposte di deliberazione che ciascun Assessore, in relazione alla propria competenza, rimette al Sindaco perché questi le inserisca all'ordine del giorno delle sedute.

4. La Giunta compite tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, adottando proposte di deliberazione, nel rispetto del bilancio e

degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza del Consiglio riferendo annualmente sulla sua attività.

Art. 29

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla Legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco in qualsiasi momento può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Per motivate e documentate finalità amministrative, il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini residenti, in possesso di documentati requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ai sensi delle Leggi n. 154/81 e n. 16/92.

4. Agli Assessori il Sindaco conferisce la competenza di seguire l'istruttoria degli atti di competenza della Giunta; nell'esercizio di tale competenza gli Assessori forniscono agli Uffici Comunali tutte le direttive necessarie preventivamente concordate con il Sindaco, in particolare per la formazione delle proposte delle delibere da sottoporre alla Giunta.

5. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso viene computato nel novero dei presenti ai fini della validità della seduta.

6. L'Assessore non Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina deve dichiarare, nelle forme previste dall'art. 4 della legge n. 15/68 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

7. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza, del Comune.

Art. 30

Incompatibilità

1. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti, ed i discendenti, gli affini entro il 3° grado, gli adottati e gli adottanti, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 31

Durata in carica della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino elezione dei nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 32

Cessazione dei singoli componenti la Giunta

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta se Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio Comunale, a cui seguiranno le procedure indicate all'art. 19 e stabilite dall'art. 5, comma 1, della Legge 127/1997. Se membro esterno, le dimissioni sono presentate al Sindaco.

Art. 33

Competenze della Giunta Municipale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali per l'attuazione degli indirizzi contenuti nei piani e nei programmi approvati e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Se non applicati gli art. 19 e 27 comma 9 del D.Lgs, n. 77/1995 e successive modificazioni, ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria. Tali parere devono essere inseriti nella deliberazione.
3. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, svolge funzioni di consulenza e cura la verbalizzazione delle sedute.
4. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio e che la Legge non attribuisca al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei servizi.
5. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
 - l'adozione e la sottoposizione al Consiglio delle proposte di deliberazione relative ad atti fondamentali ad esso riservati dalla Legge;
 - l'adozione di provvedimenti generali inerenti allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale compresi i criteri per l'erogazione del fondo produttività. e l'esecuzione del Piano delle assunzioni approvato dal Consiglio;
 - la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
 - l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - le variazioni urgenti di bilancio da sottopone a ratifica consiliare nei termini di legge;
 - la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del Conto Consuntivo;

- la. determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
- le proposte di rettifica IRPEF;
- le determinazioni in materia di toponomastica;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti alienazioni, appalti e contratti;
- l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- il conferimento di incarichi professionali;
- i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa, nonché gli storni di cassa;
- Le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine o grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi, successivi, la nomina del legale;
- eroga sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- esprime i pareri ad enti od organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio o lo Statuto ed i regolamenti attuativi non attribuiscano alla competenza di altro organo;
- tutto quello che, non compreso, ma è previsto dalle varie normative.

6. La Giunta Comunale individua, nell'ambito delle previsioni di bilancio, le sfere di competenza dei responsabili dei servizi ai sensi degli art. 19 e 27 comma 9 del D.Lgs. n. 77/1995 che comportano potestà di impegni di spesa.

Art. 34

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, il Sindaco può comunque invitare alle sedute, quando ritenga opportuno sentirle, persone non appartenenti al collegio.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 35

Attribuzioni agli Assessori

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori Comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai Responsabili dei servizi le necessarie disposizioni, volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

Art. 36

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Capo III

II SINDACO

Art. 37

Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo quanto previsto per legge.
6. Al sindaco spetta il deposito della proposta degli indirizzi generali di governo, presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni liberi prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successivo alle elezioni.

7. Ciascun Consigliere può prenderne visione ed ottenere copia del documento.

8. Il Sindaco illustra la proposta al Consiglio e dopo l'esposizione viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 38

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento attività politico-amministrativa del Comune;

c) nomina i componenti della Giunta, può revocarli e ne coordina l'attività;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) esercita la funzione di sovrintendenza al funzionamento, dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. A questo scopo impartisce con direttive le istruzioni perché vengano attuate le linee di indirizzo politico espresse dal Consiglio;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentita la Giunta o il Consiglio Comunale in base alle competenze;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale degli atti finali, sentita la Giunta Municipale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi comunali;

1) adotta le ordinanze ordinarie;

m) nomina e revoca il Segretario Comunale e il Direttore Generale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge e dalle norme comunali;

n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge statale o regionale, genericamente, assegna alle competenze del Comune;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta Comunale;

p) nomina i Responsabili degli uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dalle norme comunali;

q) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli esercizi pubblici dislocati sul territorio comunale, sentita la Giunta Municipale e le istanze di partecipazione;

r) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale

s) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, in mancanza il Comitato di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi;

t) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Può assegnare ai Consiglieri Comunali incarichi specifici per seguire l'istruttoria di singole materie, delineando l'oggetto e la durata dell'incarico stesso con proprio provvedimento.

Art. 39

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 40

Dimissioni

1. Le dimissioni del Sindaco vengono annunciate al Consiglio appositamente convocato entro 10 giorni dalla loro presentazione ed non è necessaria la presa d'atto.
2. Qualora la seduta consiliare non avesse luogo le dimissioni del Sindaco divengono comunque irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione a mani del Segretario Comunale.
3. Qualora le dimissioni presentate dal Sindaco divengano irrevocabili, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 41

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
- b) convoca il Consiglio Comunale in seduta d'urgenza o quando tale convocazione è richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla Legge;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della giunta e la presiede;
- e) delega con atto scritto in via generale o parziale e qualora la normativa vigente lo preveda, le sue competenze ed attribuzioni ad uno e/o più Assessori; l'esercizio delle funzioni di competenza statale nelle frazioni può essere delegato anche ai Consiglieri Comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale e per quanto le normative specifiche lo consentano, anche ad impiegati comunali;
- g) impartisce direttive e conferisce funzioni al Segretario Comunale.

Art. 42

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta, dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia, elettorale, di leva militare, di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica che non siano di competenza dei Responsabili dei servizi;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle finzioni demandategli dalla Legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le finzioni di cui al presente articolo.

Art. 43

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di momentanea assenza o impedimento.
2. La sostituzione del Sindaco per assenza, od impedimento temporaneo consegue, in genere, fatti salvi i casi di urgenza e le sostituzioni conseguenti ad obblighi di legge, ad un espresso atto del Sindaco, indirizzato al Segretario Comunale ed al Vicesindaco, col quale si annuncia l'impedimento o l'assenza temporanea e chiede la sostituzione.
3. Il Vicesindaco che sostituisce il Sindaco assente o impedimento temporaneamente o sospeso ai sensi del precedente comma, non può nominare i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuire incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione esterna, né può revocare gli assessori;
4. Il Vicesindaco altresì, nell'ipotesi di dimissioni irrevocabili, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco lo sostituisce svolgendo le funzioni sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco;
5. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive secondo l'ordine di nomina della Giunta;
6. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.
7. Gli Assessori che non siano Consiglieri non possono sostituire il Sindaco nelle funzioni di presidente del Consiglio Comunale;
8. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco e degli Assessori subentra il Consigliere Anziano.

TITOLO III

La Struttura amministrativa

Capo I

Il Segretario Comunale

Art. 44

Criteria fondamentali della gestione

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'Organo che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
3. Allo stesso Organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto,
4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti in base agli indirizzi del Consiglio e in attuazione alle determinazioni della Giunta e alle direttive del Sindaco, cura o promuove l'esecuzione dei provvedimenti, svolge azione d'impulso all'attività amministrativa in generale, finalizzandola agli obiettivi dell'amministrazione impartendo ai procedimenti criteri di speditezza ed efficienza con particolare riguardo alla legalità sostanziale.
5. Il Segretario coordina tutta l'attività ed assegna ai responsabili delle singole unità organizzative l'istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti, In tale ambito esercita la propria attività con autonomia di iniziativa e scelta degli strumenti operativi.
6. Il Segretario compie gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla legge, dallo Statuto e da altre fonti normative, ivi compreso il rogito degli atti e contratti nell'interesse del Comune, In particolare sono affidate al Segretario Comunale attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme di legge e del presente Statuto.
7. Esercita ogni funzione conferitagli dal Sindaco. Gli possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale.
8. Competono nel caso, oltre alle funzioni indicate comma 4, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs 25.2.1995 n. 77 nonché eventualmente, se appaltato, il piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 dello stesso Decreto.

Art. 45

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad Organi elettivi, nonché degli atti che sono espressamente di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli Organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi, e dei programmi fissati da questi Organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) presidenza delle Commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimenti in materia, fissati dalla normativa regolamentate dell'ente;
 - e) adozione e sottoscrizione degli atti ed i provvedimenti di natura gestionale, anche di rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza direttamente dalla normativa vigente, dai regolamenti comunali, dal Sindaco, e che non, siano prioritariamente di competenza dei Responsabili dei servizi;
 - f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
 - g) verifica, della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

Art. 46

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Esplicita, e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi su. materie o argomenti per cui è stato espressamente incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 17 comma 68 L. 127/97.

Art. 47

Attribuzioni. di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla Legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum comunali.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, la mozione di sfiducia costruttiva e la proposta degli indirizzi generali di governo del Sindaco per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, dopo la dichiarazione del Messo Comunale sull'avvenuta pubblicazione all'albo l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 48

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 49

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale, di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.
2. L'incarico di Vice Segretario può essere sospeso ed anche revocato, prima della scadenza, sentito il Segretario Comunale, con provvedimento motivato.

Capo II

Gli Uffici

Art. 50

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità operativa;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi, funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 51

Struttura e personale

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Ciascun dipendente ha la responsabilità del procedimento a lui attribuito.

4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale
- b) dotazione organica
- c) modalità, di assunzione e cessazione dal servizio
- d) diritti, doveri e sanzioni
- e) modalità organizzative della Commissione di disciplina.

Art. 52

Responsabile di settore e/o Aree

1. Il Sindaco in accordo con il Segretario Comunale, nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito dell'assetto previsto e disciplinato dalla pianta organica e nel rispetto della normativa riguardante il pubblico impiego.

2. Ai responsabili di settore è assegnato il compito di trasformare in attività concreta attività di indirizzo devoluta agli Organi collegiali, secondo le disposizioni impartite dal Segretario Comunale.

3. Spettano ai responsabili apicali di settore/aree:

- la responsabilità degli uffici e dei servizi a loro assegnati;
- la responsabilità delle procedure d'appalto;
- stipulazione dei contratti e le convenzioni che riguardano il Comune;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, gli atti di amministrazione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione, comprese le concessioni edilizie e atti analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti se adottati, da eventuali atti generali di indirizzo;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco o dal Segretario Comunale;

4. I dipendenti apicali Responsabili dei vari servizi desumibili dalla pianta organica o assegnati dal Sindaco ed il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dovranno formulare i pareri e le attestazioni previsti dalla legge da inserire nelle proposte di deliberazione dagli stessi redatte al fine di sottoporli alla Giunta ed al Consiglio in via residuale e per reale impedimento o per assenza dei soggetti preposti al settore o all'attività attribuita, le proposte potranno essere sottoscritte dal Segretario Comunale se incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 68 comma 17 della Legge 15.5.1997 n. 127 che ne risponderà in riferimento alle sue competenze di tipo generale ai sensi dell'art. 53 secondo comma L. 142/1990.

TITOLO IV

Finanze e contabilità

Art. 53

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno può essere svolto dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria con l'ausilio del revisore dei conti

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla Legge può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli, da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 54

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

2. Può esercitare il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.

3. Il revisore di conti ha la collaborazione del Ragioniere comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

4. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.

5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

6. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tale caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

TITOLO V

Servizi e cooperazione fra enti

Capo I

Dei Servizi Pubblici

Art. 55

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto, così distinte:
 - a) Istituzione; Organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio dei soli servizi sociali, senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
 - b) concessione a terzi: per servizi di natura temporanea o frazionata, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, per attivazione di quel servizio, si renda necessario un investimento i cui costi possono essere finanziati, in tutto o in parte, con i proventi della gestione;
 - c) azienda speciale: per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, rivolti direttamente ai cittadini o di supporto specialistico e tecnico all'ente, anche accorpando più servizi per realizzare economie di gestione;
 - d) società per azioni a capitale misto; per le medesime attività di cui sopra quando però si ravvisi opportunità di far partecipare altri soggetti pubblici o privati;
 - e) in economia: per l'esercizio di servizi di modeste dimensioni, ovvero quando la legge preveda la gestione diretta da parte dell'Ente, ovvero quando valutazioni d'ordine economico ne accertino la convenienza.
3. Una volta individuata la forma di gestione il Consiglio Comunale approverà i relativi atti costitutivi, statutari, regolamentari e contrattuali necessari.
4. In particolare gli Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale;
 - d) il Collegio dei revisori del Conto.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dai relativi statuti e regolamenti speciali approvati dal Consiglio Comunale; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Gli Amministratori di Aziende ed Istituzioni Comunali sono designati, nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Capo II

Gestione associata servizi o funzioni

Art. 56

Cooperazione con altri Enti

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di pari interesse con gli altri Enti locali, è organizzata secondo i moduli e gli istituti giuridici previsti dalla Legge attraverso accordi o intese di cooperazione.

Art. 57

Forme di cooperazione

1. Quando sussistono le opportune motivazioni per l'esercizio in comune con altri Enti di alcuni servizi o funzioni, la cooperazione deve avvenire a mezzo di convenzione, istituzione di un consorzio, accordo di programma o unione dei comuni.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato finzioni e servizi determinati verranno stipulate apposite convenzioni contenenti i fini, le forme di consultazione degli enti contraenti, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione associata di uno o più servizi, possono essere costituiti specifici Consorzi secondo la normativa vigente per quanto compatibile, in materia di azienda speciale.

4. Qualora, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, è richiesta, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali o soggetti pubblici in genere, verrà promosso nei termini della normativa in vigore, secondo la competenza primaria sull'opera, programma o intervento, un accordo di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle diverse azioni, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento.

5. Ove sussistono le condizioni il Comune, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, promuove la costituzione dell'Unione dei Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

6. Il raggruppamento dell'unione dovrà contenere l'indicazione degli organi dei servizi e di funzioni da trasferire ed unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 58

Fusione Comuni contermini

1. Allorquando la forma di cooperazione dell'unione con uno o più Comuni contermini porti come naturale sviluppo alla fusione di Comuni, il Consiglio Comunale potrà decidere nel merito, sentita la popolazione residente con apposito referendum consultivo.

TITOLO VI

Partecipazione popolare

Capo I

Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 59

La partecipazione del cittadino

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 60

Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione, e per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 59 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.
3. Il provvedimento conclusivo dell'esame, da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

Art. 62

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi, d'interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o schemi di deliberazioni.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un cinquantesimo della popolazione risultante il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'iniziativa di cui al comma 1° si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie: revisione dello Statuto, tributi e bilancio, espropriazione per pubblica utilità, designazione e nomine.
5. Apposito regolamento, fatto salvo quanto precedentemente normato, disciplinerà la materia.
6. Al fine di agevolare il diritto d'iniziativa, il regolamento dovrà regolare la possibilità che i promotori della proposta possano essere assistiti dalla Segreteria Comunale.

Art. 63

Referendum consultivo

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Nelle sole materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo. Il quesito referendario deve essere espresso con grande chiarezza e deve riguardare una sola questione di grande rilevanza per le generalità della popolazione residente, deve essere molto significativa per l'opinione pubblica.
3. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta Comunale quando lo richieda un quinto degli elettori risultanti dall'ultima revisione dinamica ultimata.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum, consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatto salve quelle di cui al comma 4, dell'art 61 del presente Statuto.
6. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo è istituita un'apposita commissione consiliare integrata, da esperti e dal Segretario Comunale che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie, delle firme raccolte, e decidere con il voto dei quattro quinti dei membri assegnati sull'ammissibilità del referendum consultivo entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste stesse.
7. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi cinque anni.
9. Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita commissione, qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.
10. Le modalità di svolgimento del referendum i tempi, i modi, i quorum per le validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.
11. Il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum entro sessanta giorni.

Capo II

Gli Organismi Associativi

Art. 64

L'Associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della Comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta, o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni.

Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali di natura non istituzionale; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso, quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione,

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici, o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Capo III

L'accesso agli atti

Art. 65

Diritto d'accesso ai documenti amministrativi

1. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, prodotti o comunque tenuti dall'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge e per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco su parere conforme della Giunta Municipale.

2. Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso, con modalità tali da assicurare la tempestività dell'esercizio del diritto medesimo.

Art. 66

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo IV

Il Difensore Civico

Art. 67

Nomina

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e propone al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. Svolge le funzioni di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio su richiesta dei Consiglieri Comunali nei casi, e con le procedure stabilite dall'art. 17 commi 38 e 39 della Legge 15.5.1997 n. 127,
5. E' dovere del Sindaco e degli altri Organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
6. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa, notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale.
7. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
8. Apposito Regolamento disciplinerà nel dettaglio tale istituto relativamente alle funzioni, competenze, rapporti con gli Organi elettivi e con quelli burocratici, sede, eventuale indennità, utilizzo della struttura comunale.

Art. 68

Difensore civico pluricomunale

1. La figura del difensore civico può essere istituita a livello sovracomunale con altri Comuni e/o con la Provincia. In tal caso tra i Comuni interessati verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio.

TITOLO VII

La finzione normativa

Art. 69

Lo Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 70

I Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle altre disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanante dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di, quanto disposto dall'art. 61 del presente Statuto.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 71

Le ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 72

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione nella Legge 8 giugno 1990, n. 142, in altre leggi e nello Statuto stesso.

Art. 73

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Da tale momento cessa l'applicazione di ogni norma transitoria.
3. Sino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.
4. Le disposizioni che adeguano lo Statuto in base alla Legge n. 81/93 si applicheranno a, partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.